



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17019

Torino, 3 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 1.7.2017 a Benevagienna tra Augusta Benese e Pro Mombaldone (serie C2);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore SANINO Luca (A. Benese) è stato ammonito per essersi rivolto ed avere intrattenuto conversazione con il pubblico; ii) a fine gara un non identificato sostenitore della Augusta Benese ha protestato per l'ammonizione, rivolgendo all'Arbitro espressioni offensive;
- Considerato in diritto che i) la condotta del giocatore SANINO Luca (A. Benese) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed. Giustizia) ed è sanzionata dall'art. 10.1 lett.c) n. 2 e dall'art. 14.3.III lett. a) Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta del sostenitore della Augusta Benese è sanzionata dall'art. 12.1 lett. a) Reg. Fed. di Giustizia ed è imputabile alla Augusta Benese in forza dell'art. 3.2 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore SANINO Luca (A. Benese) la sanzione pecuniaria di Euro 37;

infligge alla Augusta Benese la sanzione della deplorazione, rivolgendo alla stessa una nota di biasimo per l'operato del suo sostenitore.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino